



Città di Randazzo

***BOZZA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
DOMENICALE ED IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE,
AI SENSI DELLE LEGGI N. 18/1995 E N. 2/1996 E S.M.I.***

ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione del mercato domenicale che tradizionalmente si svolge in Randazzo ed il commercio in forma itinerante, ai sensi delle Leggi n. 18/1995 e n. 2/1996 e s.m.i.

ART. 2
MERCATI ESISTENTI

Nell'ambito del territorio del Comune di Randazzo da circa 50 anni esiste il mercato settimanale che viene svolto nella giornata di domenica nelle seguenti piazze e vie: P.zza Loreto lato Ovest ed Est - Via S.T. Dominedò - Via G. Basile - P.zza F. Basile - Via Galliano - Spiazzo antistante la Chiesa dell'Annunziata - Parte finale di Via Santuario, come individuati nell'allegata planimetria (All. 1).

ART. 3
SUDDIVISIONE DELL'AREA MERCATALE

L'area del mercato è suddivisa nei seguenti settori: alimentare, non alimentare e produttori agricoli

ART. 4
AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI

Il 5% dei posteggi del mercato è riservato ai produttori agricoli che esercitano l'attività di commercializzazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C. e di cui al D.lgs 18 maggio 2001 n. 228.e ss.mm. ed ii.

ART. 5
DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni autorizzate sono riportate nell'allegato elenco (All. 2).

Gli spazi saranno intervallati tra di loro, ove necessario, da un passaggio di m. 0,50 per ogn'uno, con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.

I posteggi devono essere collocati in modo tale da assicurare una adeguata corsia per l'eventuale accesso di mezzi di soccorso, come disposto dalle norme tecniche del CNVVF prot. N. 37/94 del 12/03/2014.

ART. 6
MODALITA' DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere richiesta solo dai soggetti in possesso della valida autorizzazione prevista all'art. 2 comma 3 lett. b) della legge Regionale 18/95 e ss.mm. ed ii. con divieto assoluto di cessione, anche parziale o temporaneo fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7.

ART. 7

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La cessione o affitto dell'azienda da parte del titolare di concessione di posteggio, dovranno essere comunicati entro sette giorni al Comune e costituiscono motivo di subentro nella concessione del posteggio. Il subentro potrà essere negato dal Comune qualora si accerti in capo al subentrante il difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da questo Regolamento.

Nei casi di subingresso la durata della concessione rimane quella prevista nella concessione rilasciata al primo titolare.

ART. 8

ORARIO DI VENDITA

L'orario di vendita nel mercato domenicale è determinato dall'Ente in conformità alla vigente normativa. Dopo l'ora di inizio non è più consentita al titolare l'occupazione del posteggio. Entro un'ora dell'orario di chiusura l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione sul suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto, esclusi i sacchetti a perdere trasparenti di cui al successivo art. 19.

ART. 9

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'Ufficio Commercio / SUAP per ogni rilascio di autorizzazione amministrativa comunica, al fine della concessione del posteggio, all'Ufficio Tributi ed al Comando di P.M. del Comune i suddetti rilasci, precisando: i dati anagrafici del titolare, la superficie, l'ubicazione, e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse e della vigilanza sulla regolare occupazione del posteggio.

L'Ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi, che avranno durata decennale, nonché la riscossione ed il controllo annuale dei pagamenti relativi al suolo pubblico.

ART. 10

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL MERCATO

La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, nonché la sorveglianza del mercato è affidata alla Polizia Municipale, che deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi suddivisi per settore merceologico.

Lo stesso registro comprenderà anche una sezione relativa alla registrazione delle presenze dei soggetti che si presentano al mercato indipendentemente dal fatto di possedere la titolarità. L'assegnazione provvisoria del posto avviene per sorteggio.

ART. 11

PRESENZE ED ASSENZE SUL MERCATO

I titolari di concessione/autorizzazione possono occupare i posteggi un'ora prima

dall'inizio dell'orario di vendita.

Se l'operatore non è presente sul suo posteggio all'inizio dell'orario di vendita, questi viene considerato assente e pertanto il posto verrà assegnato temporaneamente fra gli operatori non concessionari secondo i criteri di cui al seguente art. 12.

ART. 12

CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA (art. 8 c. 7 L.R. 18/95)

- 1) Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posto assegnato prima dell'inizio delle operazioni di vendita il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i richiedenti, aventi autorizzazione per il settore in cui si rende vacante il posto.
- 2) Qualora non vi fosse nessuno in possesso di autorizzazione per tale settore, il posto verrà assegnato ad operatori in possesso di autorizzazione per attività affini e che comunque non in contrasto con le norme igienico – sanitarie.
- 3) Nel caso di assenza temporanea del titolare il posto sarà assegnato tramite sorteggio effettuato da personale di P.M.
- 4) Possono partecipare al sorteggio solo gli ambulanti che dimostrino di aver pagato il relativo canone unico patrimoniale o tassa equivalente, per i posti eventualmente avuti assegnati in precedenza.

ART. 13

CAMBIO POSTEGGIO

- 1) Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere la concessione di altro posteggio più adeguato, se disponibile. La richiesta va effettuata tramite PEC al protocollo generale dell'Ente.
- 2) Non è consentito nessun cambio di posteggio derivante da accordi tra operatori mercatali.

ART. 14

ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE

L'esercente deve esibire a richiesta degli agenti della forza pubblica i seguenti documenti:

- 1) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- 2) Atto di concessione del posteggio;
- 3) Ricevuta di pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico, che attesti regolare posizione in relazione al suddetto canone del concessionario.

Art 15
**IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E TASSA
POSTEGGIO**

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico è calcolato dall'Ufficio Tributi secondo il vigente regolamento comunale ed in base alla tariffa vigente.

Per i posteggi assegnati con sorteggio il pagamento del canone va effettuato, con versamento su conto corrente del Comune Tesoreria Comunale, mediante le modalità, anche digitali, stabilite dall'Ente. Copia dell'attestazione del versamento deve essere consegnata al personale della polizia Municipale addetto al controllo.

ART. 16
USO DEL POSTEGGIO

Nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

L'operatore commerciale può porre in vendita solo i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate e nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie o di altra disposizione di legge vigente in materia.

ART. 17
PULIZIA DEL POSTEGGIO

È fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere. Questi devono essere depositati in maniera differenziata.

L'onere della pulizia è a carico dell'operatore che deve lasciare l'area con i rifiuti eventualmente prodotti in contenitori a perdere, trasparenti, in maniera differenziata.

Specificatamente per il settore alimentare e produttori agricoli i rifiuti prodotti andranno conferiti in maniera differenziata in appositi contenitori appositamente predisposti.

Chi non rispetta tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'art. 20 comma 2 della Legge 18/1995 e n 2/1996 e ss.mm.ii. ed in caso di recidiva con la sospensione della concessione fino a tre mesi.

Qualora si riscontrino, da parte del personale di vigilanza, a chiusura del mercato domenicale una perdurante situazione di conferimenti irregolari di rifiuti o altri problemi di natura igienico-sanitaria e non si possano individuare i responsabili, il Comune può adottare motivata ordinanza di sospensione del mercato domenicale.

ART. 18
USO DEI VEICOLI

È fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere, nell'area del mercato assegnata, solo i propri veicoli necessari per il commercio, conformi alle caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute, entro lo spazio loro assegnato. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i

mezzi della Forza Pubblica, i mezzi dei VV.F., le ambulanze ed i mezzi dei residenti nei casi di estrema necessità.

E' fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

ART. 19

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Il banco vendita e le relative merci devono essere contenuti entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 100 e l'eventuale copertura del banco deve essere di almeno mt. 2,30 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale; tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

ART. 20

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

ART. 21

CONTROLLO IGIENICO – SANITARIO

La vendita di generi alimentari è sottoposta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nei banchi d'esposizione merce che sui mezzi usati per il trasporto della merce e la sua conservazione.

Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere in possesso di idoneo attestato di formazione, così come previsto dalla vigente normativa.

È fatto divieto agli acquirenti e alle persone non espressamente autorizzate di toccare i suddetti generi alimentari.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci ed agli

alimenti confezionati.

A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante, ecc...

ART. 22

LIMITAZIONI E DIVIETI PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO – SANITARI

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria.
- 2) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Salute.
- 3) Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute.
- 4) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati, o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitata con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute.
- 5) E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica. In alternativa a tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute.
- 6) L'esercizio del Commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie di animali, compresi i prodotti ittici, è vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabiliti dal Ministero della Salute.
- 7) Il commercio su aree pubbliche di animali vivi è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita. Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.
- 8) Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. 114 del 31/03/1998 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) Le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
 - b) Armi, esplosivi e preziosi.

ART. 23
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Nello svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario di cui alla vigente normativa di legge e di regolamento e in particolare, per quanto attiene la vendita di prodotti alimentari, all'Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002, nonché quelle disposte dall'A.S.L. territorialmente competente o da regolamenti o disposizioni comunali.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'iscrizione al REC per tale attività.

ART. 24
PUBBLICITA' DEI PREZZI

I commercianti di generi alimentari e non alimentari sono tenuti ad applicare, su detti generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

ART. 25
NORME DI COMPORTAMENTO

Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- 1) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- 2) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- 3) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- 4) devono adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico – sanitario e amministrativo;
- 5) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

ART. 26
ATTI DANNOSI NEL MERCATO

I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante, e la pavimentazione del posto loro assegnato. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.

Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

ART. 27
RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

ART. 28
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante, deve avvenire – in armonia con l'art. 2 lett. C) L.R. 18/1995 come aggiornato dall'art. 5 della LR n 6/2021 – secondo le seguenti prescrizioni:

- a) di norma viene svolto su tutte le aree pubbliche;
- b) la vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco;
- c) la sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, dopodiché l'esercente dovrà spostarsi per almeno ml. 400 (quattrocento);
- d) per la vendita di generi alimentari si applicano le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 852/2004 e ss.mm. ed ii.;
- e) è fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale;
- f) l'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

ART. 29
LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante, nella sola giornata di mercato, non è consentito nel raggio di ml. 500 dal mercato.

In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma su aree laterali in modo da non intralciare il traffico agli altri autoveicoli ed in rispetto all'art. 20 commi 3 e 4 del Codice della strada.

Il Legale Rappresentante del Comune, nel rispetto dei poteri e competenze assegnatigli dal TUEL – può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico – sanitario.

ART. 30
SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
AREA MERCATALE

Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:

- a) Mancato pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico: fino al

pagamento della stessa. Per detta sospensione se supera i tre mesi continuativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 lett. b).

- b) Turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: gg. 4 di sospensione dal mercato, fino alla revoca della concessione del posto per casi di particolare gravità o di recidiva;
- c) Il mancato ed accertato rispetto l'obbligo di mantenere l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, è punito con la sanzione da €. 103,29 a €.516,45, e, in caso di recidiva, con la sospensione della concessione fino a sei mesi.

La sospensione è disposta con provvedimento del Capo Settore competente a seguito di rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.

ART. 31

DECADENZA DELLA CONESSIONE DEL POSTEGGIO

L'esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) Perdita o sospensione per una durata superiore a mesi 1 dell'autorizzazione al commercio prevista all'art. 2 comma 3 lett. b) della legge Regionale 18/95 e dalle norme vigenti;
- b) Cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 dlgs 159/2011
- c) emissione di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art 94 d.lgd. 159/2011
- d) Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- e) Mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivamente superiore a tre mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, o gravidanza o temporanea rientro nel paese di origine (per i commercianti stranieri). I suddetti casi dovranno essere tempestivamente comunicati, all'ufficio comunale competente, da parte dell'interessato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 gg.

ART. 32

REVOCA DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere revocata comunque in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, con le conseguenze previste dall'art. 3 lett B della Legge Regionale n. 18/1995.

ART. 33

PROCEDURA PER LA DECADENZA DEL POSTEGGIO

I provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio verranno disposti con

apposito provvedimento dell'Ufficio competente adottato nelle forme di legge e saranno formalmente comunicata all'interessato.

ART. 34

Decadenza e esclusione. Altre cause

Ai venditori che trasgrediscono alle norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi o sofisticazioni previste da leggi o regolamenti vigenti o di grave o ripetuta turbativa dell'ordine pubblico verrà inibito l'accesso per esercizio della loro attività commerciale al mercato e alle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva. Verrà contestualmente disposta la decadenza dal posteggio.

L'allontanamento, a tempo determinato o definitivo, potrà essere applicato anche ai trasgressori del presente regolamento,

ART.35

SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, con esclusione delle sanzioni di cui all'art. 30, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di € 51,65 a € 309,87.

ART. 36

CARTELLINO

In attesa della stipula dell'atto di concessione del suolo pubblico, gli operatori commerciali saranno muniti di regolare permesso di occupazione specificante il numero del posto e la superficie.

ART. 37

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della L.R. n. 18/95, e L.R. n. 2/1996, nonché eventuali norme che saranno, di volta in volta, emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

ART. 38

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione e contestualmente sono abrogate le norme regolamentari comunali, nonché i relativi atti, emanati dal Sindaco, di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente regolamento.